

Il versamento dell'IMU può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il modello F24 disponibile presso le Banca e Poste Italiane spa. L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro.

L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro. IL versamento non va effettuato se l'imposta dovuta, per l'intero anno, è inferiore a 3 euro.

Deve essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali" cod; Ente e i codici tributo di riferimento:

COMUNE CODICE CATASTALE L668:

3912 – IMU abitazione principale e relative pertinenze

3914 – IMU terreni

3916 – IMU aree fabbricabili

3918 – IMU per altri fabbricati

3930 – IMU immobili ad uso produttivo cat D – INCREMENTO COMUNE

STATO:

3925 – IMU immobili ad uso produttivo in cat. D

DENUNCIA DI VARIAZIONE (MODELLO MINISTERIALE)

Ai sensi del D.L. 35/2013 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale del 30/10/2012.

Si ricorda che esiste la possibilità di effettuare il calcolo del versamento IMU entrando nel sito internet del Comune di Vaprio d'Agogna **CALCOLO IMU ***

(www.comune.vapriodagogna.no.it) e inserendo le rendite dei propri immobili.

queste si possono verificare collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it) seguendo il seguente percorso: servizi on line per privati – visure catastali – accedi al servizio, servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).

LA STAMPA DEL MODELLO F24 E' POSSIBILE SOLO PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

STAMPATO IN PROPRIO AI SENSI DELL'ART.2 L.47/1948



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

-Provincia di Novara-

IUC 2014

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2014

Ai sensi dell'art. 1 comma 639, della legge 147/2013, dall'01/01/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. 102/2013 convertito Legge 124/2013

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'IMU sono: Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o a cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Il coniuge superstite titolare di diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del codice civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se l'abitazione è classificata nelle categorie catastali A/1-A8-A/9)

A DECORRERE DAL 01/01/2014 NON SONO SOGGETTE ALL'IMU

- **LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, ECCETTO CHE PER QUELLE DI CATEGORIA CATASTALE A1,A8,A9**
- **GLI IMMOBILI RURALI STRUMENTALI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ACCATASTATI IN CATEGORIA D/10 O ISCRITTI IN CATASTO CON L'ANNOTAZIONE DEL REQUISITO DI RURALITA'**

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilati all'abitazione principale:

- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo dei VV,FF, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Le **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali :

- C/2 (Magazzini e locali di deposito);
- C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse);
- C/7 (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale**

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

QUOTA STATALE

E' riservata allo Stato l'imposta dovuta per gli immobili di **categoria D** calcolata applicando **l'aliquota base del 0,76%** . La differenza di 0,3 è destinata al Comune

QUOTA COMUNALE

E' interamente destinata al Comune l'imposta relativa a tutte le altre categorie, calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune.

SCADENZE PER IL VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2014 viene effettuata in due rate:

- La prima, entro 16/06/2014 è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2013
- La seconda, entro il 16/12/2014 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio in base alle aliquote deliberate dal Comune .

ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE

Con delibera di C.C. n. 14 del 25/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote anno 2014 nella seguente misura

0,79% ORDINARIA

0,37% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Per i fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano il valore è quello che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

160 - categoria **A** (con esclusione A/10) e categorie **C/2, C/6,C/7**

140 - categoria **B** e categoria **C/3,C/4** e **C/5** – 80 categoria **D/5** e **A/10**

80 – categoria **A/10** e **D/5**

65 - categoria **D** ad esclusione **D/5**

55 – categoria **C/1**

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i terreni agricoli: il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale , rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (75 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola). Sono esenti i terreni situati al fogli 4-5-6, dall'8 all'11 e dal 16 al 20

Per le aree fabbricabili: fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.Lgs.504/92), in difetto la Giunta Comunale con verbale n. 16 del 01/07/2014 ha stabilito il *valore minimo al metro quadrato* secondo i seguenti parametri:

zona residenziale di completamento €25,00 - Zona industriale e artigianale €20,00

Zona commerciale € 29,00 - Zona nuovo insediamento ricettivo € 36,00

Zona nuovi impianti di attività produttive e terziarie € 20,00

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.La riduzione decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità accertata dall'ufficio tecnico con perizia o con dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente e verificata dall'ufficio tecnico comunale.

L'inagibilità e l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono come tali gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia come disciplinate ai sensi art.3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) e che nel contempo risultino diroccati e pericolanti.

MODALITA' DI VERSAMENTO

I Versamenti, da effettuare in due rate come sopra meglio specificato, devono essere effettuati tenendo conto che:

- è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard (0,76) mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l'imposta calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e la quota riservata allo Stato

Il versamento dell'IMU può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il modello F24 disponibile presso le Banca e Poste Italiane spa. L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro.

